

TI_GERICHTE 12.2000.153 vom 5. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.153

FR: TI_GERICHTE 12.2000.153 du 5 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2000.153 del 5 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

L'appellante censura la scorrettezza del ragionamento del Pretore consistente nell'annoverare il goodwill fra le posizioni dell'attivo del patrimonio sociale sul quale il socio uscente avrebbe diritto ad essere indennizzato. Il goodwill non costituirebbe, a suo dire, che un'indennità liberamente pattuita dalle parti e perciò contabilmente di esclusiva spettanza del partner che ha ceduto la partecipazione relativa all'avviamento dello studio.

E. 5.1

Quando vi siano soltanto due soci, quegli tra loro che non ha dato alcun motivo allo scioglimento può, nelle medesime circostanze continuare l'impresa per conto proprio, rimborsando all'altro quanto gli spetta del patrimonio sociale (art. 579 cpv. 1 CO). Se il contratto di società non contiene sulla somma dovuta al socio uscente alcuna disposizione e le parti non possono venire a un accordo, il giudice determina siffatta somma, tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell'uscita e della colpa che il socio uscente potesse aver commesso (art. 580 cpv. 2 CO). Il momento decisivo per determinare lo stato del patrimonio della società è quello in cui il contitolare ha disdetto il contratto associativo. Gli averi sociali sono da definirsi sulla base del bilancio composto dagli elementi dell'attivo dell'impresa, il cui esercizio si protrae. In particolare, ed è ciò che qui più interessa, il goodwill dev'essere portato all'attivo del bilancio (DTF 93 II 247, consid. 2b; Bollmann , Das Ausscheiden aus Personengesellschaften, Zurigo 1971, p. 91; Honsell/Vogt/Watter , OR II, Berna e Francoforte sul Meno 1994, ad art. 580, N. 4). Con lo scioglimento della società, il patrimonio sociale si trasforma in un patrimonio individuale -per l'esattezza quello del membro che rimane- il quale è così incrementato a mezzo della quota del contitolare uscente (DTF 97 II 230). Quest'ultimo dovrà quindi essere disinteressato con un'indennità corrispondente alla sua partecipazione all'attivo sociale (DTF 100 II 376, consid. 2b). A tale scopo occorre tenere in considerazione il valore del suo apporto, aumentato o diminuito della parte di utili o perdite che gli sono imputabili. Questa parte sarà fissata sia in virtù del contratto sia, dovesse esso tacere a riguardo, per analogia all'art. 533 CO (Patry , Précis de droit suisse des sociétés, Vol. 1, p. 325, N. 2; Siegwart , Zürcher Kommentar, ad art. 533, n. 16-19).

E. 5.2

In concreto la chiave di ripartizione tra i due soci -in ragione del 50% ciascuno- è già reperibile nel contratto d'associazione (doc. A, pag. 2). Di conseguenza, l'attore, il quale ha acquistato metà dell'inventario e goodwill dello studio avviato del convenuto per poi

apportarlo nella nuova società, ha in principio diritto ad essere disinteressato sulla metà del goodwill facente parte del patrimonio sociale. È lecito presumere -in assenza di altri resoconti e serie contestazioni a riguardo- che il valore di goodwill e inventario dello studio alla data dell'uscita dalla società dell'attore è identico a quello per cui le parti si sono accordate con il contratto d'associazione, dunque di complessivi fr. 100'000.-. Non è poi affermato, né appare dagli atti, che durante il breve periodo di collaborazione questa abbia ingenerato perdite d'esercizio da eventualmente computare a detrazione dell'attivo rappresentato dal goodwill. Ora, al momento dell'uscita dalla società l'attore - che già aveva versato, sui pattuiti fr. 50'000.- per il goodwill, fr. 30'000.- - ha buon diritto ad essere indennizzato con pari importo.

E. 6

Il ricorrente non si capacita inoltre del tenore della sentenza pretorile quando questa nega una qualsivoglia colpa dell'attore il quale ha abbandonato lo studio senza nemmeno preavvisare la sua partenza nei tempi previsti all'art. 546 CO. In effetti, giusta l'art. 580 cpv. 2 CO, il giudice determina la somma di spettanza del socio uscente tenendo conto della colpa che questo potesse aver commesso. Per esempio se la colpa dell'attore avesse dovuto compromettere il buon andamento dello studio, il giudice può tenerne conto privando il socio uscente di ogni diritto ai benefici risultanti dalla continuazione dell'attività (DTF 93 II 247, consid. 2b in fine). A ben vedere però -prescindendo dalla questione a sapere se l'applicazione dell'art. 546 CO è stata oppure no contemplata dalle parti (Bollmann , op. cit., p. 55), o, ancora, se in concreto è ravvisabile una colpa nel comportamento dell'attore- l'opinione dell'appellante non è in tutti i casi condivisibile. In effetti, per invocare una diminuzione delle pretese del socio uscente è fondamentale che la società o, in questo caso, l'unico membro rimanente, dimostri di aver patito un pregiudizio da opporre in compensazione al disinteressamento pecuniario del contitolare che si è dipartito dal contratto associativo (Bollmann , op. cit., p. 66; Honsell/Vogt/Watter , op. cit., ad art. 580, N. 6). Orbene il convenuto si è limitato a addurre che, con l'improvviso gesto dell'attore, la sua immagine si sarebbe offuscata agli occhi dei clienti senza però mai rendere più che verosimile questa ipotesi. Tanto basta a respingere le pretese del ricorrente il quale non ha nemmeno messo in luce il danno subito nella misura necessaria affinché esso potesse almeno essere stabilito dal prudente criterio del giudice (art. 42 cpv. 2 CO; DTF 93 II 453, consid. 2b; IICCA 20 ottobre 1999, in re Z. c. P., consid. 3). Nulla perciò può essere riconosciuto al convenuto per questo motivo. Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Per i quali motivi richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia: 1. L'appello 18 settembre 2000 dell'ing. _____ è respinto . 2. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a)

tassa di giustizia	fr. 650.-	b) spese	fr.
50.- totale		fr. 700.- già anticipate dall'appellante	

 rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'700 a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario